

INDENNITÀ DI MALATTIA O INFORTUNIO BANDO PER LE ANNUALITÀ 2007 e 2008

Art. 1 – PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 09/2008 del 16 febbraio 2008, e con riferimento alle delibere del Consiglio di amministrazione n. 62/2007 del 27 luglio 2007 e n. 86/2007 del 14 dicembre 2007 per quanto concerne gli stanziamenti effettuati e ancora n. 32/2008 del 16 maggio 2008 per quanto concerne l'avvio operativo delle forme di assistenza, concede un'indennità in favore di iscritti i quali, a causa di malattia o infortunio, tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la professione e, ciò, per un periodo non inferiore a tre mesi, anche non continuativo nell'arco di dodici mesi, a condizione che ciascun periodo di inattività non risulti inferiore a un mese.

L'indennizzo è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività professionale, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici, anche se i diversi periodi non fossero continuativi tra loro.

È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi relativi sia all'anno 2008 sia, ancora per quanto concerne gli eventi verificatisi nel 2007 a partire dal 1° gennaio 2007 ai sensi di quanto previsto dall'art. 15.1 del Regolamento per le Forme di Assistenza.

Si precisa altresì come detta assistenza non sia cumulabile, per lo stesso periodo, con l'indennità di maternità. In caso di patologie inabilitanti intervenute durante il periodo di maternità non verranno considerati, nel computo del periodo indennizzabile, i cinque mesi definiti dalle norme di tutela obbligatoria. In considerazione di tale principio di incumulabilità, il periodo di maternità non potrà essere considerato periodo utile ai fini della richiesta dell'indennità di malattia, a prescindere dall'avvenuta percezione dell'indennità di maternità. Nell'ipotesi pertanto di patologie inabilitanti intervenute durante il periodo di maternità verranno considerate ammissibili solo quelle patologie che abbiano comportato l'interruzione totale dell'attività professionale per un periodo non inferiore a otto mesi. Si precisa inoltre che l'indennità di malattia per patologie inabilitanti durante il periodo di maternità non può considerarsi sostitutiva dell'indennità di maternità anche nel caso in cui quest'ultima non sia stata regolarmente richiesta in base ai termini previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere l'indennità di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine indicato. Per la spedizione farà fede il timbro postale dell'ufficio postale accettante.

Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente, dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte, a pena di decadenza, nei termini che saranno tempestivamente indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6.

Sulla base delle determinazioni assunte l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, ed entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: **Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma.** Telefono **848780503** (al costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari che dovranno chiamare il numero 069774861), fax 06/97748651. www.enpap.it email assistenza@enpap.it.

Art. 4 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

- **gli iscritti attivi da oltre due anni - non pensionati** -, che, a causa di malattia e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto. L'indennità potrà essere concessa anche per eventi verificatisi nel secondo anno di iscrizione all'Ente;
- **gli iscritti attivi che, a causa di infortunio** e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, non abbiano potuto esercitare la professione in modo assoluto. In detta ipotesi l'indennità potrà essere concessa se l'evento si verifica in data successiva a quella di invio della domanda di iscrizione all'Ente.

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione dell'indennità relativo **all'anno 2008** dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti. Fermo restando l'obbligo di presentare la relativa domanda entro il termine di cui sopra, l'Ente procederà, ai fini del presente bando, all'esame delle domande che saranno presentate entro il **30 giugno 2009**.

Per quanto concerne gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del Regolamento per le forme di assistenza e verificatisi comunque **nell'anno 2007**, l'erogazione dell'indennità avverrà in due differenti e distinti periodi di tempo. In una prima fase, saranno esaminate le domande presentate entro il **31 ottobre 2008**. In una seconda fase, saranno esaminate le domande che potranno essere presentate entro il **16 febbraio 2009**. Tale secondo termine è da considerarsi il termine ultimo, a pena di decadenza, per la presentazione delle domande relative agli eventi verificatisi nell'anno 2007.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- b) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo redatto presso un Centro di Assistenza Fiscale (si precisa che per quanto concerne la scadenza di febbraio 2009 il Modello ISEE dovrà essere riferito all'anno 2007);
- c) apposita relazione scritta di un medico legale, ovvero di primario ospedaliero attestante la durata e la natura della malattia o dell'infortunio;
- d) dichiarazione diretta a sancire se il richiedente svolge in modo esclusivo la libera professione.

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e d) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 6 – ENTITÀ DELL'INDENNITÀ E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha previsto un ammontare dell'indennità pari a euro 800,00 da intendersi quale importo mensile lordo. Fermo restando il requisito del periodo minimo di cui all'art. 1, per frazioni di mese fino al 15° giorno è prevista un'indennità pari alla metà dell'ammontare dell'importo mensile lordo, per frazioni di mese dal 16° giorno è prevista l'indennità mensile intera.

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:

- a) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare dell'iscritto, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a €10.000,00	2 punti
Oltre €10.000,00 - Fino a €15.000,00	4 punti
Oltre €15.000,00 - Fino a €20.000,00	6 punti
Oltre €20.000,00 - Fino a €25.000,00	8 punti
Oltre €25.000,00 - Fino a €30.000,00	10 punti
Oltre €30.000,00 - Fino a €35.000,00	9 punti
Oltre €35.000,00 - Fino a €40.000,00	7 punti
Oltre €40.000,00 - Fino a €45.000,00	5 punti
Oltre €45.000,00 - Fino a €50.000,00	3 punti
Oltre €50.000,00	1 punto

- b) alla durata del periodo di interruzione forzata dell'attività professionale sulla base del seguente punteggio:

Rapporto interruzione attività professionale /Punteggi	
Periodo di tempo di interruzione attività (da 3 a 12 mesi)	Punteggio attribuito
Da 3 a 6 mesi	4 punti
Da 6 a 9 mesi	7 punti
Oltre 9 mesi	10 punti

- c) all'esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

Rapporto – Esercizio esclusivo libera professione/Punteggio	
Esercizio esclusivo NO	1 punto
Esercizio esclusivo SI	20 punti

* * *

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Demetrio Houlis